

# TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

## Decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

(Pubblicato sul BUR S.O. n. 17 dell' 8 aprile 2016)

Modificato dal decreto del Presidente della Regione del 29 marzo 2017, n. 71, pubblicato sul BUR del 12 aprile 2017, n. 15

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Tipologie di intervento

Articolo 3 Aree di intervento

Articolo 4 Strutture competenti

Articolo 5 Definizioni

Articolo 6 Funzioni delegate

### **CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI**

Articolo 7 Beneficiari

Articolo 8 Tipologia di accesso e durata degli impegni

Articolo 9 Importi del sostegno e condizioni di cumulabilità

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità

### **CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO**

Articolo 11 Presentazione della domanda

Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande

Articolo 13 Istruttoria della domanda

Articolo 14 Liquidazione del sostegno

Articolo 15 Ritiro delle domande

Articolo 16 Errori palesi

### **CAPO IV IMPEGNI**

Articolo 17 Impegni essenziali

Articolo 18 Impegni accessori

Articolo 19 Premio aggiuntivo zootecnia biologica

Articolo 20 Adeguamento degli impegni

Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 22 Norme transitorie

Articolo 23 Disposizione di rinvio

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

Articolo 25 Rinvio dinamico

Articolo 26 Entrata in vigore

## **ALLEGATI**

ALLEGATO A

ALLEGATO B

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Nel perseguimento delle finalità di salvaguardia dell'ambiente, mantenimento delle buone condizioni del terreno e contrasto dei cambiamenti climatici in atto, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 11 agricoltura biologica, in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il consolidamento e l'estensione sul territorio regionale delle tecniche di produzione agricola biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, con l'obiettivo di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dagli agricoltori che adottano dette tecniche di produzione agricola.

### **Articolo 2 Tipologie di intervento**

1. La misura 11 del PSR è articolata in due sottomisure e relativi interventi:

- a) 11.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 conversione all'agricoltura biologica;
- b) 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica.

### **Articolo 3 Aree di intervento**

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Articolo 4 Strutture competenti**

1. Ai fini di cui al presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
  - b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
  - c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione al sostegno e liquidazione dei pagamenti di misura.
2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.
3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

## **Articolo 5 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico ([www.sian.it](http://www.sian.it)) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune; sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;
- c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- d) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;
- e) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- f) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 11 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- g) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento di misura 11 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- h) aziende miste: azienda agricola biologica che svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale.

## **Articolo 6 Funzioni delegate**

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'AdG, la quale affida alla struttura responsabile e agli uffici attuatori l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

## **CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI**

### **Articolo 7 Beneficiari**

1. I beneficiari sono gli agricoltori in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento.<sup>1</sup>

### **Articolo 8 Tipologia di accesso e durata degli impegni**

- 1. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.
- 2. L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabili fino a sette anni, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.<sup>2</sup>

### **Articolo 9 Importi del sostegno e condizioni di cumulabilità**

1. Il sostegno è ammesso ad aiuto per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI), ed è differenziato per categoria di coltura così come individuato nell'allegato A.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con DPREG 71/2017, articolo 1

<sup>2</sup> Comma modificato con DPREG 71/2017, articolo 2

2. Il sostegno relativo alla coltivazione dell'erba medica rientra nel raggruppamento culturale delle foraggere.
3. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse al sostegno nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.
4. Le aziende miste di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) sono autorizzate a beneficiare anche della misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, nelle residue unità produttive condotte con il metodo convenzionale.

#### **Articolo 10 Requisiti di ammissibilità**

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono ammissibili a sostegno nel rispetto dei seguenti requisiti:
  - a) essere agricoltori in attività;
  - b) aver adottato il metodo di produzione biologica, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, su tutta o su parte della propria superficie agricola;
  - c) per l'intervento 11.1.1, aver presentato la notifica sul sistema informativo biologico (SIB) istituito con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012, n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno);
  - d) per l'intervento 11.2.1, aver concluso il periodo di conversione ai metodi per la produzione biologica risultante dal SIB nel rispetto della normativa vigente;
  - e) condurre le superfici e le UBA richieste a sostegno nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono considerati agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che possiedono i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda.
- 3 bis. Nel caso di presentazione di domanda tardiva ai sensi dell'articolo 12, i requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 1.<sup>3</sup>
4. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) relativo alle UBA è verificato tramite il riscontro dei dati presenti alla banca dati nazionale anagrafe zootecnia (BDN) o, in caso di mancanza dei dati, attraverso il SIB.
5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale del sostegno.

### **CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO**

#### **Articolo 11 Presentazione della domanda**

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento o pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.
2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.
4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.
5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:
  - a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), indicando l'indirizzo PEC;
  - b) compila il piano di coltivazione;
  - c) compila o aggiorna il SIB.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Comma aggiunto con DPREG 71/2017, articolo 3.

<sup>4</sup> Comma sostituito con DPREG 71/2017, articolo 4.

6. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

### **Articolo 12 Presentazione tardiva e modifica delle domande**

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 11, comma 1 comporta una riduzione pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo del sostegno ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 21.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

### **Articolo 13 Istruttoria della domanda**

1. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di sostegno/pagamento e della domanda di pagamento attraverso:
  - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
  - b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA;
  - c) per le domande non ammissibili a contributo, le comunicazioni via PEC delle motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
2. L'Ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, redige l'elenco dei beneficiari ammessi al sostegno, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.
- 2 bis. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, l'OP comunica all'Adg la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN<sup>5</sup>.

### **Articolo 14 Liquidazione del sostegno**

1. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 2 bis, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'AdG, all'OP la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili indicando per ciascuna di esse l'importo del sostegno.<sup>6</sup>
3. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 2, l'AdG trasmette all'OP le proposte di liquidazione.
4. In pendenza dei controlli di cui all'articolo 11, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

### **Articolo 15 Ritiro delle domande**

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è soggetto a controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

---

<sup>5</sup> Comma aggiunto con DPREG 71/2017, articolo 5.

<sup>6</sup> Comma modificato con DPREG 71/2017, articolo 6.

5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

### **Articolo 16 Errori palesi**

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

3. Sono errori palesi quelli che:

- a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'OP;
- c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi:

- a) l'errata o mancata indicazione del CUAA;
- b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
- c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
- d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
- e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
- f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
- g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
- h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

## **CAPO IV IMPEGNI**

### **Articolo 17 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali sono:

- a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 21;
- b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento nonché della consistenza delle UBA inizialmente impegnate, salvo quanto previsto dall'articolo 20 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;<sup>7</sup>
- c) per le superfici e le UBA di cui al comma 1 lettera b) essere assoggettate in modo continuativo per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo dell'agricoltura biologica;
- d) assenza nel periodo d'impegno di una notifica sul portale SIB che abbia assunto uno dei seguenti esiti:
  - 1) receduta;
  - 2) esclusa;
  - 3) cancellata.

---

<sup>7</sup> Lettera modificata con DPREG 71/2017, articolo 7.

e) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore quaranta complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. A conclusione delle attività di formazione è previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza. Le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, area dedicata al PSR 2014-2020.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza del sostegno con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

### **Articolo 18 Impegni accessori**

1. Gli impegni accessori sono:

a) rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti), relativamente:

1) all'avvicendamento colturale;

2) alla difesa e controllo delle infestanti;

3) alle fertilizzazioni;

4) all'uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica;

5) alle disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali;

6) all'acquisizione e gestione delle non conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo;

7) al mantenimento del carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del regolamento CE n. 889/2008.

b) per i beneficiari dell'intervento 11.1.1, rispettare un periodo di conversione di durata compresa tra i 2 e 3 anni, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, dalla data in cui l'agricoltore ha notificato l'inizio della propria attività tramite il SIB.

c) per i beneficiari di cui alla lettera b) al termine del periodo di conversione presentare domanda di pagamento con l'adesione all'intervento 11.2.1.

2. Il mancato rispetto di uno degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

### **Articolo 19 Premio aggiuntivo zootecnia biologica**

1. Il premio aggiuntivo zootecnia biologica è concesso ad ettaro di superficie agricola ed i relativi pagamenti sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e si impegnano a rispettarli così come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008. Il premio aggiuntivo è sommato all'importo dei seminativi e delle foraggere, inclusi prati e pascoli così come da allegato A.

2. Il premio di cui al comma 1 è corrisposto al beneficiario che:

a) mantiene un rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggere, inclusi prati e pascoli, non superiore a 170 Kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola così come stabilito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 889/2008;

b) dispone di UBA appartenenti alle seguenti categorie: bovini/bufalini, suini, equidi, ovicaprini, cunicoli ed avicoli.

~~3. La categoria di UBA di cui al comma 2 lettera b) impegnata con la domanda di sostegno/pagamento è mantenuta per l'intero periodo.<sup>8</sup>~~

---

<sup>8</sup> Comma abrogato con DPREG 71/2017, articolo 8.

4. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 2, lettera b) è definita dall'articolo 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5. Ai fini del calcolo del premio il valore di 1 UBA è ricondotto al valore di 1 ettaro e il valore assoluto in UBA non supera il valore in ettari della SOI.

~~6. Il numero di UBA inizialmente impegnate può essere adeguato in base all'articolo 20, comma 1, lettere b) e d).<sup>9</sup>~~

7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni relativi al premio zootecnia biologica, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

### **Articolo 20 Adeguamento degli impegni<sup>10</sup>**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, nell'ambito dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari impegnata con la domanda di sostegno/pagamento può essere ridotta nel limite massimo del 20 per cento della superficie inizialmente impegnata, qualora l'impegno al mantenimento delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento non riguardi appezzamenti fissi.

2. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie della misura resa nota con provvedimento dell'AdG, il beneficiario può adeguare gli impegni come di seguito indicato:

a) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura;

b) assunzione di un nuovo impegno che includa l'intera superficie originariamente impegnata e comprenda l'adesione, a partire dall'annualità 2017, al premio aggiuntivo zootecnia biologica di cui all'articolo 19. L'ampliamento della superficie non può costituire nuovo impegno.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il nuovo impegno è assunto per l'intero periodo di cui all'articolo 8, comma 2, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito e non comporta alcuna decadenza del sostegno relativamente all'impegno pregresso.

4. Il beneficiario può variare la categoria di coltura, dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a).

5. Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, a seguito dell'aggiornamento del SIB, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10.

6. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

7. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

### **Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

---

<sup>9</sup> Comma abrogato con DPREG 71/2017, articolo 8.

<sup>10</sup> Articolo sostituito con DPREG 71/2017, articolo 9.



e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 22 Norme transitorie**

1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande riferite alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a seguito della pubblicazione del bando condizionato di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2015, n. 975, possono recedere dall'impegno assunto con la domanda sostegno/pagamento, dandone comunicazione scritta o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

3. Nei casi di cui al comma 2 non è ammesso il recupero delle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da parte del beneficiario nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'OP e della Commissione Europea.

### **Articolo 23 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

### **Articolo 24 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### **Articolo 25 Rinvio dinamico**

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Articolo 26 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATI****ALLEGATO A**  
(Riferito all'articolo 9 comma 1)

Importi a sostegno

<b>Intervento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi a sostegno Euro/ettaro/anno</b>
11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	Seminativi*	473,00
	Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	304,00
	Orticole pieno campo	1.000,00
	Orticole in serra	1.200,00
	Melo	900,00
	Vite	900,00
	Olivo	575,00
	Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	880,00
	Premio aggiuntivo zootecnia biologica*	233,00
11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	Seminativi*	430,00
	Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	276,00
	Orticole pieno campo	1.000,00
	Orticole in serra	1.200,00
	Melo	900,00
	Vite	900,00
	Olivo	523,00
	Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	800,00
	Premio aggiuntivo zootecnia biologica*	212,00

\* I contributi di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 articolo 29 sono concessi ad ettaro di superficie agricola. I pagamenti relativi al premio aggiuntivo zootecnia biologica sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica e si impegnano a rispettarli così come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008. Il premio aggiuntivo è sommato all'importo dei Seminativi e delle Foraggiere, inclusi prati e pascoli.

Cumulabilità misure e interventi

	Misure e Interventi												
Cumulabilità	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	10.1.6	10.1.7	10.1.8	12	13	14.1	14.2	14.3
11.1.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI *	SI	SI
11.2.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI *	SI	SI

\* Nel caso di agricoltura biologica con allevamento convenzionale.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
  - ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
  - ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
  - ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
  - ✓ 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
  - ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
  - ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
  - ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
  - ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
  
- Misura 12 Indennità Natura 2000
  
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
  
- Misura 14 Benessere animale – interventi:
  - ✓ 14.1 - Avvio al metodo di allevamento estensivo
  - ✓ 14.2 - Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione
  - ✓ 14.3 - Mascalcia bovini ed equidi